



A.S.I.V. ONLUS A.STOM



**ASSOCIAZIONE STOMIZZATI E INCONTINENTI VARESE
SEDI: GALLARATE-RHO**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE A.S.I.V.-
SEDE DI GALLARATE**

Il giorno 19/03/2022, alle ore 15:00, presso la sede A.STOM sita in Piazza Chiesa 20, Terrazzano, fraz di Rho (MI) si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione A.S.I.V. – ASSOCIAZIONE STOMIZZATI ED INCONTINENTI VARESE – SEDE DI GALLARATE per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adozione nuovo testo di Statuto per conformare lo stesso al nuovo “Codice del Terzo settore”.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea la Sig.ra Enrica De Checchi e quale Segretario la Sig.ra Graziella Turconi.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno in quanto vi è la totalità dei soci.

Il Presidente dell'associazione espone ai presenti che siamo ben oltre la data di scadenza del 30 giugno 2020 e nonostante le proroghe per il periodo COVID è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni della Riforma del Terzo settore. Presenta quindi ai presenti il testo del nuovo statuto che si intende adottare conforme al D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità e con voto favorevole

delibera

di approvare l'adozione del nuovo testo di statuto dell'associazione di cui si allega copia alla presente lettera e si provvederà a registrare il nuovo statuto presso il Agenzia delle Entrate e uffici competenti.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 16:30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE di BUSTO ARSIZIO

Reg.ta a Busto A. il 18-05-22

al n° 592 Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
Santo Milazzo



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"A.S.I.V.- Associazione Stomizzati ed Incontinenti della provincia di Varese
sede di Gallarate ETS – Organizzazione di Volontariato (ODV)"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "A.S.I.V.- Associazione Stomizzati ed Incontinenti della provincia di Varese sede di Gallarate ETS – Organizzazione di Volontariato (ODV)", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Rho in Piazza Chiesa 20, Terrazzano e con *durata illimitata*. La associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con le maggioranze di cui al presente statuto. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- 
- a) Sensibilizzare l'opinione pubblica e gli addetti ai lavori sui problemi degli stomizzati e degli incontinenti nella provincia di Varese;
 - b) Promuovere ricerche nel campo della prevenzione, della diagnosi e della terapia di tutte le malattie che sono causa diretta o indiretta di stomia.
 - c) Organizzare occasioni d'incontro e di tempo libero, ricercare il miglioramento della vita dello stomizzato per un maggior inserimento nel contesto sociale;
 - d) Procurare i fondi per l'attività di gestione;
 - e) Mantenere i rapporti con le altre Associazioni di Volontariato nel campo sanitario e sociale a livello provinciale e regionale; particolari accordi di collaborazione od affiliazione ad associazioni regionali o nazionali vengono precisati nel Regolamento allegato.
 - f) Mantenere uno schedario di stomizzati, medici, infermieri, assistenti sanitarie e sociali, terapisti della riabilitazione o della terapia del dolore interessati al problema;
 - g) Mantenere i contatti con le case farmaceutiche specifiche del settore stomizzati ed incontinenti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3

(Sedi Territoriali)

L'associazione potrà istituire singole sedi, uffici, delegazioni nel territorio della provincia di Varese al fine di un più capillare raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

Il funzionamento di tali singole sedi sarà deliberato dall'organo amministrativo con l'atto della loro apertura.

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore od altre associazioni senza scopo di lucro, nei limiti di legge, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, ovvero denominazione nel caso di associazione, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi associativi, oppure che arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione potrà essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'organo di amministrazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni eventualmente unitamente al ricorso avverso l'esclusione medesima. In caso di ricorso avverso l'esclusione, che dovrà essere indirizzato e spedito a mezzo raccomandata all'organo amministrativo nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, l'organo direttivo

senza indugio dovrà convocare assemblea ordinaria dei soci per deliberare al riguardo. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 7 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 (Assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno *3 mesi*, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, ovvero messaggio di posta elettronica semplice o certificata, ovvero pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'associazione contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, pubblicata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qual volta se ne ravvisi la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati, o almeno tre membri dell'Organo di amministrazione.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi*, le cariche di presidente, vice presidente, tesoriere, vice tesoriere, segretario e, se previsto, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati in caso di ricorso avverso la delibera dell'organo di amministrazione*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti, con voto palese tranne quelli riguardanti le persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 9

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'organizzazione ed *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di amministratori determinato dall'assemblea degli associati ed è nominato dalla stessa. L'Organo di amministrazione ha la durata di tre anni ed i suoi componenti sono eleggibili fino ad un massimo di tre mandati.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche che possono essere anche non soci; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'organo di amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in merito al bilancio. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

L'organo di amministrazione esprime i Regolamenti dell'Associazione che disciplinano nel dettaglio le varie fasi della vita associativa nonché dei rapporti tra soci ed associazione e le sue eventuali modifiche con il voto favorevole della maggioranza semplice.

L'organo di amministrazione delibera con voto favorevole della maggioranza semplice degli interventi, in caso di parità prevale il voto di colui che presiede la riunione.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche e beni)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 16 **(Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare: dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano limiti di legge l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate supera i limiti di legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 18 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi se in regola con i pagamenti della quota associativa secondo le modalità che verranno stabilite da apposito regolamento interno che dovrà essere approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 19 **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21

(Responsabilità e assicurazione degli aderenti)

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. In caso di convenzioni, gli oneri economici sono a carico della controparte che la stipula.

ART. 22

(Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 23

(Rapporti con Enti e Soggetti privati e pubblici e convenzioni)

L'Associazione partecipa e collabora con Soggetti privati e/o pubblici per la realizzazione delle finalità istituzionali e di solidarietà.

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione

ART.25

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.26

(Adesione A.L.S.I. di Milano)

L'A.S.I.V. sede di Gallarate aderisce all'Associazione Lombarda Stomizzati ed Incontinenti (A.L.S.I.) di Milano e ne condivide scopi ed impegni. Si impegna per tutta la durata della vita associativa a richiedere ed a mantenere l'affiliazione alla medesima associazione.

ART. 27

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 28

(Norma Transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE di BUSTO ARSIZIO
allegato A all'atto
registrato il 18-05-22
al n° 597 Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
Santo Milazzo

